

STATUTO

**L.C. MATESE IMPRESA
SOCIALE S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PIEDIMONTE MATESE CE VIA
PIZZONE MONTICELLO SC.

Numero REA: CE - 209653

Codice fiscale: 02974920619

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-09-2009 - Statuto completo	2
--	---

Allegato " A " a Raccolta n. 34.132 =

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1)= Ai sensi, in conformità e per gli effetti del Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n. 155, recante disciplina dell'Impresa Sociale, a norma della Legge 13 giugno 2005 n. 118, è costituita una Società a responsabilità limitata avente la seguente denominazione:

"L.C. MATESE Impresa Sociale S.r.l.".

Art. 2)= La Società ha sede in

Piedimonte Matese.

L'organo amministrativo potrà istituire o sopprimere succursali, filiali, uffici di rappresentanza ed agenzie, sia in Italia sia all'estero, ferma la competenza dell'assemblea dei soci per le sedi secondarie.

Art. 3)= Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, se nominati, per tutto quanto si riferisce ai loro rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali.

Art. 4)= La durata della Società è stabilita sino al

trentuno dicembre 2050

salvo proroga oppure anticipato scioglimento deliberato dall'assemblea dei soci.

ATTIVITA' SOCIALE

Art. 5)= L'attività della Società è l'esercizio, in via stabile e principale ed in assenza di scopo di lucro soggettivo, dell'attività economica, diretta ed organizzata per realizzare la finalità di interesse generale prevista alle lettere d), h), i) e l) dell'articolo 2 del D.lgs. n. 155/2006 e precisamente nel pieno rispetto delle norme vigenti ed inderogabili che vietano o limitano l'esercizio associato sotto forma di imprese collettive di attività professionali protette, la Società intende operare nell'ambito dell'assistenza residenziale sanitaria e sociale. In particolare, potrà:

a)- promuovere e svolgere attività di studio, di ricerca clinica ed intervento ad ogni livello della riabilitazione psichica, fisica e mentale, nei diversi settori della psicosomatica, della psicoterapia, della psicologia clinica, della psicologia dello sport, della psicologia sociale, della psicologia del lavoro, della psicologia della salute, nonché dell'assistenza indirizzata a tutte le tappe evolutive della persona;

b)- organizzare seminari, corsi di studio, corsi di formazione e/o di specializzazione, meeting, convegni e congressi ai fini dell'aggiornamento, della formazione e della specializzazione nelle materie suddette, indirizzati a privati e/o Enti pubblici e privati;

c)- aprire e gestire in proprio centri di assistenza medica, ospedali e case di cura per la breve e lunga degenza, l'organizzazione di studi medici e poliambulatori specialistici e generici, studi e centri delle attività professionali paramediche

diche e/o svolte da psicologi;

d)- aprire e gestire in proprio le altre strutture cosiddette intermedie o alternative, quali case famiglia, day hospital e comunità terapeutiche e/o riabilitative per la cura e la riabilitazione della sofferenza psichica e/o fisica e/o mentale di minori, adolescenti, giovani, adulti e anziani;

e)- aprire e gestire tramite affiliazione con altri Enti pubblici e privati (Società, associazioni, Enti pubblici territoriali, comunità aventi finalità similari e/o scopo analoghi alla Società) le attività indicate ai precedenti punti c) e d) ovvero nell'ambito della creazione e gestione di strutture residenziali e semiresidenziali allo scopo di intervenire sul lato psico socio terapeutico riabilitativo a favore della persona fisica in tutte le sue fasi evolutive;

f)- acquistare, prendere in affitto o in concessione gratuita qualunque bene immobile, attrezzarlo al fine del raggiungimento degli scopi sociali suddetti, anche grazie a finanziamenti pubblici e/o privati;

g)- stipulare contratti di appalto per la gestione dei servizi suddetti e convenzioni con Enti pubblici e privati.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, la Società potrà nominare anche tra i non soci direttori sanitari, responsabili tecnici e altre figure, purchè specializzati nelle materie sopra descritte ovvero non specializzati, se da impiegare nel campo amministrativo.

Al fine di realizzare l'oggetto sociale e quindi quale attività non prevalente, la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili.

La Società inoltre può compiere operazioni di investimento del proprio patrimonio, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni, nei limiti di legge e non a fini di collocamento, in altre Società, consorzi, raggruppamenti di interesse economico, associazioni od imprese aventi scopi analoghi, affini, complementari o strumentali rispetto al proprio, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 4 del D.lgs. n. 155/2006. La Società svolgerà la sua attività nel rispetto delle norme di legge e con le necessarie autorizzazioni per le specifiche attività e per il raggiungimento dello scopo sociale intende usufruire anche di tutte le agevolazioni fiscali e creditizie previste dalle leggi.

CAPITALE

Art. 6)= Il capitale sociale è di

euro diecimila (€ 10.000,00).

Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter del Codice Civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del Codice Civile. La delibera di aumento del capitale sociale può con-

sentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di

valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della Società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro. La polizza o la fidejussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la Società. La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, con particolare riferimento alle norme che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. Ai sensi dell'art. 4) del citato Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n. 155, le imprese private con finalità lucrative e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono esercitare attività di direzione e detenere il controllo della Società.

Art. 7)= Il capitale sociale è diviso in partecipazioni proporzionali al valore dei conferimenti di ciascun socio.

Art. 8)= Le partecipazioni sono nominative ed il loro possesso indica adesione alle presenti norme relative al funzionamento della Società. In ipotesi di trasferimento della quota per causa di morte di uno dei soci, se, e, per tutto il periodo, che l'eredità è indivisa, gli eredi nomineranno un unico rappresentante per i rapporti con la Società.

DIRITTO DI RECESSO

Art. 9)= Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) la fusione e la scissione della Società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della Società all'estero;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società;
- g) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi.

Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende e-

sercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla

sede della Società. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Ai soci che recedono dalla Società spetta unicamente il rimborso della quota per il valore di iscrizione al libro soci, con esclusione di qualsiasi altro diritto.

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI

Art. 10)= Deve essere rispettato il principio di non discriminazione ed è riservata all'assemblea dei soci ogni decisione in ipotesi di controversia, rimanendo salva la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. E' esclusa la possibilità di trasferire la quota a Società lucrativa o ad amministrazioni pubbliche. In caso di cessione delle quote a terzi non soci, che non siano il coniuge o i discendenti diretti del cedente persona fisica, ovvero che non siano Società facenti parte dello stesso gruppo di appartenenza del cedente persona giuridica, è attribuito agli altri soci il diritto di prelazione nell'acquisto a parità di prezzo e condizioni, da esercitarsi nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento di apposita comunicazione. Sia l'offerta che la dichiarazione di esercizio del diritto di prelazione devono essere comunicate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Il diritto di prelazione spetta ai soci in proporzione alle rispettive quote di capitale.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 11)= La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- * da un Amministratore unico;
- * da un Consiglio di Amministrazione composto da due a sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- * da due o più Amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più Amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di Amministrazione, si intende costituito un Consiglio di amministrazione; essi potranno essere nominati anche fra non soci.

L'Organo Amministrativo dura in carica fino a dimissioni o revoca dell'assemblea, qualora l'assemblea non stabilisca un termine preciso di durata in carica. L'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza specifici in considerazione dell'attività della Società e che devono essere valutati dall'assemblea che li nomina.

Art. 12)= Spettano al Consiglio di Amministrazione i poteri

di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società,

compresi quelli, a titolo esemplificativo, di:

- acquistare, vendere, permutare, conferire in Società costituite o costituende beni mobili ed immobili, merci, macchinari, autoveicoli e beni mobili in genere;
- stipulare contratti di locazione finanziaria (leasing) per beni mobili ed immobili, convenendo modalità, termini e condizioni;
- incassare somme da chiunque e comunque dovute alla Società;
- fare iscrizioni, cancellazioni, surroghe, postergazioni e annotamenti ipotecari, rinunciare ad eventuali diritti di ipoteca legale, anche senza aver incassato il prezzo della vendita;
- assumere obbligazioni cambiarie;
- emettere assegni sui conti correnti postali e bancari della Società, nei limiti degli affidamenti concessi; aprire e chiudere conti correnti, chiedere fidi, fare depositi ed ogni altra operazione bancaria;
- compiere operazioni di ogni genere presso Dogane, Ferrovie, Imprese di trasporto e navigazione, le Poste, per ritiro di merci, pacchi, pieghi e anche raccomandati ed assicurati, vaglia ed assegni, con rilascio di quietanze;
- compiere operazioni di ogni genere presso Istituti bancari, le Tesorerie, l'Istituto di emissione;
- assumere e licenziare personale;
- stare in giudizio in ogni sede e grado, anche per revocazione e cassazione, nominando e revocando avvocati e procuratori alle liti;
- transigere per arbitri amichevoli compositori;
- nominare e revocare terzi procuratori per singoli atti o categorie di atti; fare tutto quanto ritenuto necessario per il buon andamento della gestione della Società, ad eccezione solo di quanto per legge o per statuto è riservato alla competenza esclusiva della assemblea.

Art. 13)= L'Organo Amministrativo è investito di tutti i più poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le limitazioni disposte al momento della sua nomina.

Art. 14)= Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie funzioni ed attribuzioni, nei limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile, ad uno o più dei suoi membri.

Qualora, per qualsiasi motivo, venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri in carica, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio. Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente e, se ritenuto opportuno, un Vice Presidenza, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea.

Art. 15)= La rappresentanza legale della Società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, agli amministratori comunque nominati o ai Consiglieri delegati, nei limiti della delega, così come ratificato dall'assemblea dei soci.

Art. 16)= Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso

la sede sociale o altrove, tutte le volte che ne sia fatta richiesta da almeno un Consigliere o dai Sindaci, qualora nominati. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ai Consiglieri ed ai Sindaci con lettera raccomandata almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o con telegramma o e mail due giorni prima della riunione nei casi di urgenza. L'avviso è inviato al domicilio del Consigliere e dei Sindaci, se nominati.

Art. 17)= Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei suoi membri in carica.

Art. 18)= Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle loro funzioni ed una indennità per gli spostamenti necessari od opportuni all'espletamento delle loro funzioni.

L'Assemblea dei soci può inoltre assegnare agli Amministratori un compenso annuale nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 155/2006.

Art. 19)= Nella attività di amministrazione deve tenersi conto che i lavoratori della Società, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno ai sensi dell'articolo 14 del D.lgs. n. 155/2006 i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nel regolamento aziendale che verrà redatto con l'accordo dei lavoratori entro trenta giorni dall'inizio dell'attività sociale e sottoposto alla approvazione dell'assemblea entro i successivi trenta giorni.

DECISIONE DEI SOCI - ASSEMBLEA

Art. 20)= Le decisioni dei soci sono assunte in via collegiale col metodo assembleare. Sono riservate alla competenza della assemblea dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio;
- b) la nomina dell'organo amministrativo e la determinazione di indennità e compensi per lo stesso;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 con precisazione che i limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del Codice Civile sono ridotti alla metà ai sensi dell'articolo 11 del citato D.lgs. n. 155/2006, dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) lo scioglimento, la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) l'approvazione del regolamento che disciplina il coinvolgimento dei lavoratori nell'amministrazione della Società;
- h) le decisioni su quanto altro è riservato, per legge alla

sua competenza.

Art. 21)= L'assemblea dei soci potrà altresì deliberare su qualsiasi argomento sottoposto al suo esame all'organo amministrativo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale o, con le modalità previste nel regolamento dai lavoratori.

Art. 22)= L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'esame e l'approvazione del bilancio, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero nel caso in cui lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura, all'oggetto ed all'attività della Società; in questi casi l'organo amministrativo segnala nella relazione sull'andamento della gestione, le ragioni della dilazione.

Art. 23)= L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, nella sede sociale o altrove, purchè in Italia, con avviso spedito quattro giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata A.R. o a mano, fax, e mail e ogni altro mezzo idoneo a dimostrarne la ricezione, agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione possono essere previste data ed ora ulteriori di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e se nominati, i sindaci che non partecipino personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di tutti gli argomenti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi, e tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della Società.

Art. 24)= Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultino iscritti nel libro dei soci e possono assistere i rappresentanti dei lavoratori come disciplinato dal regolamento. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta esclusivamente da altro socio. Le deleghe sono conservate tra gli atti della Società. Spetta al Presidente dell'assemblea con-

statare il diritto di intervento in assemblea. Ogni socio ha diritto di voto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione al capitale sociale. Il socio in mora nei versamenti, ai sensi dell'art. 2466 del Codice Civile, non può esercitare il diritto di voto.

Art. 25)= La presidenza dell'assemblea spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, o ad uno degli Amministratori, oppure da persona designata dalla stessa assemblea la quale nominerà anche un segretario, a meno che il verbale debba essere redatto da un notaio ai sensi di legge. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta e proclama i risultati delle votazioni.

Art. 26)= L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo nei casi previsti dalle lettere d), e), f) e g) del precedente art. 20) nei quali occorre il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranza richieste inderogabilmente dalla legge.

Art. 27)= Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. In ogni caso non può essere adottato il voto segreto.

Le deliberazioni, prese in conformità della legge e delle norme che regolano il funzionamento della Società obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

Art. 28)= Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

BILANCIO ED UTILI

Art. 29)= Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. L'organo Amministrativo provvederà entro i termini di legge all'adempimento di quanto previsto dal Codice Civile e dal citato D.lgs. n. 155/2006 in materia di bilancio. Il bilancio sociale sarà redatto e depositato presso il Registro delle Imprese, secondo le linee guida adottate con decreto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sentita l'agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte della Società.

Art. 30)= Gli utili e gli avanzi di gestione saranno destina-

ti allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento

del patrimonio. A tal fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed in ogni caso con un incremento massimo del venti per cento;
- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;
- c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o partecipazioni, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI - COLLEGIO SINDACALE

Art. 31)= La nomina del collegio Sindacale, con decisione dell'assemblea dei soci è facoltativa finchè non ricorrano le condizioni di cui all'art. 2477 del Codice Civile, con precisazione che i limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435 bis del Codice Civile sono ridotti alla metà ai sensi dell'articolo 11 del citato D.lgs. n. 155/2006. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due sindaci supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale sentito l'interessato. Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile ed esercita anche il controllo contabile con le funzioni stabilite dall'art. 2409 ter del Codice Civile.

Art. 32)= I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 33)= La Società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, e per le altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484

del Codice Civile.

Art. 34)= Al verificarsi di una causa di scioglimento, l'assemblea dei soci, con la stessa maggioranza di cui al comma precedente, delibera su: il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società; i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione. L'assemblea può sempre modificare, con la stessa maggioranza di cui al precedente articolo 33 le deliberazioni di cui al comma precedente. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 155/2006, in ogni ipotesi di cessazione dell'impresa, il patrimonio residuo è devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociali, associazioni, comitati, fondazioni od enti ecclesiastici. Gli organi di amministrazione notificano, con atto scritto di data certa, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1 dell'articolo 13 del citato decreto, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio. L'efficacia degli atti è subordinata alla autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Quanto sopra non si applicherà quando il beneficiario dell'atto è un'altra organizzazione che esercita un'impresa sociale.

Art. 35)= Alla fase di liquidazione della Società si applicano le disposizioni degli articoli 2484 e ss. del Codice Civile. Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di Società in liquidazione. La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento con deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con la stessa maggioranza di cui al precedente articolo 30 con gli effetti di cui all'art. 2487 ter del Codice Civile.

Art. 36)= Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del Codice Civile che disciplinano le Società a responsabilità limitata per quanto compatibili con le previsioni del Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n. 155 ed eventuali e successive sue modificazioni.

Firmati:

LUPOLI MARCELLINO

LOFFREDA MARIA

LUPOLI CAMILLO

VINCENZO di CAPRIO Notaio - segue Sigillo

La presente copia, su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.P.R. 445/2000, composta di undici facciate, si trasmette in termine utile di registrazione ad uso del Registro Imprese. Imposta di bollo assolta all'origine per